



**UNIONE DEI COMUNI
DEL MONTIFERRU
E ALTO CAMPIDANO**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE IN VIDEOCONFERENZA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci che si tengono, di regola, in forma mista ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, lo svolgimento delle sedute mediante videoconferenza da remoto da tenersi prioritariamente in caso di esigenze straordinarie connesse a eventi eccezionali e imprevedibili ovvero su motivata richiesta per improvvisi e improcrastinabili eventi e per ragioni di urgenza nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente.

Art. 2 - Principi e criteri

1. Il presente regolamento è ispirato ai seguenti principi:
 - a. pubblicità: le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato. In ogni caso la diffusione delle videoriprese, laddove previste e realizzate, deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse e quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
 - b. trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri dell'Unione contenuta nell'avviso di convocazione;
 - c. tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 - Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata (tra i vari sistemi informatici esistenti) deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b. la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c. la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d. la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e. la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione e delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f. la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g. la garanzia, ove necessario, della segretezza delle sedute;
 - h. la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i. la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni;
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario ovvero colui/colei che ricopre detta funzione, abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato anche con riguardo a eventuali questioni incidentali.

Art. 4 - Convocazione

1. Il Presidente convoca le sedute dell'Assemblea nel rispetto delle norme previste dallo Statuto. Allo stesso modo è informato il Segretario o facente funzioni.
2. L'avviso di convocazione, oltre a contenere l'indicazione della sede, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della seduta, della tipologia di seduta, riporta anche l'indicazione del ricorso alla modalità mista o alla videoconferenza. All'avviso di convocazione è allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta a distanza.
3. La partecipazione alla seduta a distanza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta e/o funzionari competenti per le materie oggetto di trattazione.
4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e possono partecipare, anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Art. 5 - Partecipazione alle sedute

1. Il soggetto che partecipa alla seduta dell'Assemblea in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale ricoperto.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
3. Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni da remoto è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 - Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario, mediante riscontro a video e/o anche appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione può essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri fisicamente presenti nella sala consiliare sia quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato in videoconferenza, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea in modalità mista si svolgono, di regola, presso la sala riunioni della sede dell'Unione nella quale devono essere presenti almeno il Presidente e il Segretario. In caso di impossibilità del Segretario e/o del Presidente, e dei loro rispettivi sostituti, a essere presenti di persona, gli stessi si collegheranno in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali ai sensi del vigente Testo unico sull'ordinamento degli enti locali.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente secondo le prescrizioni dello Statuto.

3. Il Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche, anche di natura tecnica, relative al collegamento in videoconferenza. Tali situazioni possono riguardare:
 - a. problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. In alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 15 minuti per consentire l'effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
 - b. il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede in altra seduta. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato fino a 15 minuti per consentire il rientro degli assenti. Trascorso tale periodo si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

Art. 8 - Sedute in forma mista

1. Le sedute dell'Assemblea si possono svolgere anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, nell'apposita sala riunioni, sia mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione dei Consiglieri presenti di persona e di quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando nel verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'assemblea.

Art. 9 - Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i singoli Consiglieri a iscriversi alla discussione con le modalità dallo stesso indicate.
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti della Giunta o di altri soggetti invitati all'Assemblea in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri presenti da remoto intervengono attivando la propria videocamera e il microfono che, peraltro, deve essere disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il Presidente può provvedere a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10 - Votazioni

1. Ultimo l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a. per chiamata nominale da parte del Segretario a seguito della quale il Consigliere presente a distanza attiva la videocamera e il microfono ed esprime il proprio voto (favorevole o contrario) o l'astensione;
 - b. avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta che deve consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri presenti e l'inequivocabile espressione del voto o dell'astensione.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - a. accerta il voto espresso dai Consiglieri presenti nella sala riunioni;

- b. accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere, il voto espresso dai Consiglieri che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - c. proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo massimo di 15 minuti. Decorso tale termine, il Presidente rimanda l'esito della votazione al termine della seduta. In caso di persistente impossibilità a ripristinare integralmente la connessione al termine della seduta, il Presidente riapre la votazione sul punto precedentemente sospeso considerando assenti giustificati i Consiglieri impossibilitati a partecipare alla seduta per mancanza di regolare connessione.

Art. 11 - Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto la piattaforma telematica in quel caso utilizzata deve garantire l'espressione del voto in modo tale da rendere il voto non riconducibile al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12 - Verbali

1. Il verbale delle adunanze dell'Assemblea dà atto della circostanza che la seduta si è svolta in forma mista o esclusivamente in videoconferenza e di coloro che vi partecipano a distanza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Tale verbale contiene inoltre:
 - a. la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - b. la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei partecipanti alla seduta;
 - c. l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - d. la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione richiesta dal Presidente e l'esito della relativa votazione.

Art. 13 - Protezione dei dati personali

1. Il soggetto che partecipa alla seduta consiliare da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo anche se attivati in via accidentale.

Art. 14 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, è fatto espresso rinvio al vigente Statuto e alle norme vigenti in materia.